



**COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA
GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA**

INDICE:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

Art. 4 – Convocazione

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

Art. 6 – Accertamento del numero legale

Art. 7 – Svolgimento delle sedute

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto

Le presenti linee guida disciplinano lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni della Giunta del Comune di Misilmeri.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente atto sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta Comunale che si svolgono come di seguito descritto:

- uno o più componenti, mediante collegamento in audio e/o videoconferenza, partecipino anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede di incontro fissato nella convocazione;

- per collegamento in audio e/o videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonii, pc oppure via internet o satellite).

- qualora la partecipazione dei presenti o del segretario avvenga in modalità mista, con alcuni componenti presenti in sede comunale e altri collegati “da remoto” la seduta è detta “in forma mista”.

2. La Giunta si assume convocata presso la Sede Comunale e riunita nell'ora in cui il Presidente attesta che il collegamento ha avuto inizio

Art. 3

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Organo collegiale in modalità telematica, di cui all'art. 2 comma 1, presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

a. la segretezza della seduta;

b. sicurezza dei dati e delle informazioni;

c. l'identificazione degli intervenuti;

d. la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale, in collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;

e. la visione degli atti della riunione, che possono essere anticipati ai componenti dell'Organo via e-mail, o possono essere visionati mediante il programma che gestisce gli atti informatici;

f. lo scambio di documenti;

g. la visione dei documenti mostrati dal Presidente ed oggetto di votazione;

h. la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. È comunque ammessa, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files, al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti.

Art. 4

Convocazione

1. La convocazione delle adunanze dell'Organo collegiale per lo svolgimento delle quali è previsto il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata a cura del Sindaco a tutti i componenti dell'Organo stesso secondo le modalità ordinariamente previste;

2. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda per via telematica, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza;

3. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dal Palazzo comunale ovvero da altri luoghi. Tutti i

partecipanti, incluso il segretario comunale, possono essere collegati da sedi diverse da quella Comunale.

4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate;

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche la Giunta, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale;
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni delle presenti linee organizzative, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8;
4. Ciascun componente o soggetto estraneo chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche della Giunta, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei partecipanti e la presenza del numero legale.
2. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione;
3. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità previsti per le adunanze ordinarie e straordinarie come disciplinato dalla normativa vigente e dallo Statuto;
4. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta;
5. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia gli assessori presenti in aula che quelli collegati da remoto;

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente atto.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica i componenti della Giunta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza;
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi telematicamente. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.
5. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in modalità telematica le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. Terminati questi ultimi, si passerà alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata dall'attivazione della webcam;
6. Qualora durante la votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta;
7. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. Nel caso in cui uno dei partecipanti dovesse assentarsi momentaneamente o dovesse abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Sindaco e al Segretario che annoterà l'assenza;

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

Il presente atto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online.